

Cass. 5.6.2015 n. 11632
Ordinanza

In fatto e in diritto

La Alfa srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n. 202/2013/03, depositata il 20.11.2013 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di liquidazione notificato il 30.3.2009 relativo a ICI per l'anno 2006.

Secondo la CTR il ricorso proposto dopo l'istanza di accertamento con adesione avanzata dalla parte contribuente e considerato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 DLgs. n. 546/92 era stato proposto oltre il termine del 29.9.2009, non applicandosi la sospensione feriale al all'accertamento con adesione.

La contribuente deduce la violazione degli artt. 21 DLgs. n. 546/92, 6 comma 3 DLgs. n. 218/1997 e della L. n. 742/1969. Rileva che la CTR aveva fatto scorretta applicazione del quadro normativo indicato nella censura, applicandosi alla parte contribuente le sospensioni del termine di impugnazione previste sia dal DLgs. n. 546/92 che quelle derivanti dall'accertamento con adesione che quella connessa alla sospensione del periodo feriale.

Nessuna difesa scritta ha depositato il Comune di Narni. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali. In questa direzione, superando l'orientamento espresso da Cass. n. 2682/2011, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l'impugnazione degli atti d'imposizione tributaria prevista dall'art. 6, comma 3 del DLgs. n. 218 del 1997 è volta a garantire un concreto *spatium deliberandi* in vista dell'accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), per di più escludendo la cumulabilità della sospensione disposta da detta disposizione con quella prevista in tema di condono — art. 15 L. n. 289/2002, specificamente ritenendo che "(...) la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)".

In secondo luogo, come affermato sempre da Cass. n. 16347 del 2013, "la non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermata da Cass. 28.6.2007, n. 14898 e 11.3.2010, n. 5924."- cfr. Cass. n. 10741/2014; 16877/2014, Cass. n. 16876/2014; Cass. n. 23576/2012.

Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa - risoluzione del Ministero delle Finanze 11.11.1999 n. 159/E- nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all'accertamento con adesione- intervenuto dopo 54 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento-, poi concludendo che il termine per la proposizione dell'appello- pure computando la sospensione feriale (46 giorni) per il residuo del termine di 60 dalla notifica dell'atto di accertamento (pari a 4 giorni)- era ormai decorso all'epoca della proposizione dell'impugnazione- sia essa avvenuta il 10.10.2009- come ritenuto dalla parte ricorrente (pag. 8 ricorso) ovvero il 10.11.2009 come indicato in sentenza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.